**CONVENZIONE PER TIROCINIO FORMATIVO**

**Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce**, cod. fiscale: 80001130758, nel seguito denominato "Ordine" con sede legale in Lecce, Viale M. De Pietro, 23, rappresentato dal Presidente Pro-Tempore Ing. Francesco MICELLI, nato a Lecce il 16.07.1973, C.F. MCLFNC73L16E506T;

E

L'Ente …………………………………………codice fiscale: ………………………………… nel seguito denominata "Soggetto Ospitante", con sede a ……………………………………………, in via ………………………………………… in persona di …………………………………, nato a ……………………………………………….il……………………………………..

**PREMESSO**

 — che il sistema formativo nella Regione Puglia è regolato dal Regolamento Regionale 10 marzo 2014, n. 3 - Disposizioni concernenti l'attivazione di tirocini diretti all'orientamento e all'inserimento ne/ mercato;

 — che il sistema degli Enti Pubblici convengono sulla necessità di sviluppare adeguate forme di raccordo tra il mondo della formazione e il mondo del lavoro, al fine di migliorare la qualità dei processi formativi e di favorire la cultura della sussidiarità tra Istituzioni;

 — che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo delle istituzioni l'Ordine promuove tirocini formativi presso Enti pubblici a beneficio di coloro che hanno meno di 5 anni di iscrizione all'Ordine e con meno di 35 anni di età al momento della firma della convenzione;

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

**Art. 1 - Oggetto della convenzione**

Il Soggetto Ospitante è disponibile ad accogliere, presso le proprie strutture, tirocinanti segnalati dal Consiglio dell'Ordine per una durata non superiore a 6 mesi, eventualmente rinnovabile come di seguito precisato.

**Art. 2 - Finalità e contenuti del tirocinio**

Il tirocinio formativo si configura come arricchimento del percorso formativo e non dovrà avere finalità produttiva ma dovrà perseguire soltanto obiettivi di acquisizione di conoscenza delle procedure tecnico-amministrative adottate dagli Enti Pubblici. Il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro e il Soggetto Ospitante non ha alcun obbligo di assunzione al termine del periodo. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata dal responsabile del Settore dell'Ente presso cui il soggetto ha svolto il tirocinio.
L'avvio del tirocinio avverrà con apposita nota dell'Ordine che avrà come allegato il progetto formativo e di orientamento relativo a ciascuno tirocinante e che dovrà essere restituita dal Soggetto Ospitante controfirmata per accettazione; il progetto formativo e di orientamento dovrà contenere:
 • il nominativo dello tirocinante;
 • il nominativo, il ruolo e la responsabilità del tutor incaricato dal Soggetto Ospitante;
 • obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza presso il Soggetto Ospitante;
 • le strutture (dipartimenti, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
 • gli estremi identificativi delle coperture assicurative;
 • la dichiarazione del tirocinante di cui al successivo art.3.

**Art. 3 - Permanenza del tirocinante presso il Soggetto Ospitante**

Il tirocinante è tenuto a cooperare al conseguimento degli obiettivi che lo riguardano osservando gli orari concordati che vanno da un minino di 20 ore/settimana ad un massimo di 30 ore/settimana da effettuarsi nelle ore diurne e rispettando l'ambiente di lavoro.
L'Ordine si impegna a far sottoscrivere a ciascun tirocinante una dichiarazione, inserita nel progetto formativo e di orientamento, con la quale lo stesso si assume l'impegno di:
- svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
- seguire le indicazioni del tutor e del responsabile incaricato dal Soggetto Ospitante e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo od altre evenienze;
- rispettare i regolamenti disciplinari, le norme organizzative di sicurezza e di igiene sul lavoro vigenti presso il Soggetto Ospitante;
- mantenere l'obbligo della segretezza durante e dopo il tirocinio per quanto attiene a studi, procedure amministrative e ad ogni altra attività o caratteristica del Soggetto Ospitante di cui venga a conoscenza durante il tirocinio;
- registrare la presenza attraverso l'apposito modulo o eventuali altri strumenti a disposizione.
Qualora si verificassero, da parte del tirocinante, comportamenti lesivi di diritti o interessi del Soggetto Ospitante questo potrà, previa informazione al Consiglio dell'Ordine, sospendere o interrompere lo svolgimento del tirocinio.
Nel caso di effettuazione del tirocinio in sedi diverse da quelle indicate nel progetto formativo, il Soggetto Ospitante è tenuto a comunicare al Consiglio dell'Ordine la variazione e le relative motivazioni.

 **Art. 4 - Assicurazioni**

I tirocinanti risultano coperti da assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali in quanto rientrano nella speciale forma di gestione per conto dello Stato di cui al D.P.R. 1124/65, art. 4, comma 1, n. 5 e D.P.R. 156/99, art. 2. Il Soggetto Ospitante si impegna a garantire che i tirocinanti usufruiscano di assicurazione sia per la responsabilità civile che per gli infortuni sul lavoro.

Ai sensi dell'art. 2, comma 1 del Dlgs. 81/08, i tirocinanti sono equiparati a tutti gli effetti ai lavoratori dipendenti del Soggetto Ospitante.

**Art. 5 - Adempimenti informativi**

L'Ordine si impegna a far pervenire copia della presente convenzione e di ogni progetto formativo e di orientamento alla Regione o alla Provincia delegata, alle strutture provinciali del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale competenti per territorio in materia di ispezione, e conferisce mandato all'Ente per gli adempimenti informativi verso le rappresentanze sindacali aziendali.

 **Art. 6 - Valutazione finale sullo svolgimento del tirocinio**

Il Soggetto Ospitante si impegna a rispettare e far rispettare il progetto di tirocinio concordato in tutti gli aspetti (finalità, contenuti, tempi e modalità) e a trasmettere all'Ordine, per ogni tirocinante, una relazione finale sullo svolgimento del tirocinio.

**Art. 7 - Sicurezza e salute nei luoghi di lavoro**

Al Soggetto Ospitante spettano nei confronti del tirocinante gli obblighi previsti a carico del datore di lavoro dalla normativa vigente in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/08 e s.m.i.) e di tutela dalle radiazioni ionizzanti (D.Lgs. 230/95 e s.m.i.), ivi compresa la sorveglianza sanitaria, ove necessaria.

Il Soggetto Ospitante garantisce al tirocinante una efficace informazione ai fini della prevenzione antinfortunistica; le nozioni utili a tale prevenzione costituiranno per il tirocinante argomento necessario e ineludibile. Il Soggetto Ospitante garantisce altresì la fornitura dei mezzi di protezione eventualmente necessari; il tirocinante è tenuto ad utilizzarli ed a seguire le disposizioni impartite per la sua sicurezza, pena l'immediata interruzione del tirocinio. Il Soggetto Ospitante si impegna altresì a garantire al tirocinante le condizioni di sicurezza e igiene previste dalla normativa vigente sollevando da qualsiasi onere di verifica l'Ordine. Il Soggetto Ospitante si impegna infine a segnalare tempestivamente all'Ordine ogni eventuale assenza prolungata del tirocinante.

**Art. 8 — Indennità, rimborso spese, ecc.**

Il soggetto ospitante eroga, mensilmente, in favore del tirocinante che abbia partecipato ad almeno il 70% del monte ore mensili previste dal progetto formativo, un rimborso spese forfettario da un minimo di euro **250,00/ mese (20 ore settimanali per un totale di 80 ore mensili), a 350,00/ mese (25 ore settimanali per un totale di 100 ore mensili) ad un massimo di 450,00/ mese (30 ore settimanali per un totale di 120 ore mensili),** al lordo delle ritenute di Legge.

Rispetto ai suddetti valori tra le parti si possano individuare forme compensative. Nel caso in cui il Soggetto Ospitante intenda offrire ai tirocinanti borse di studio e lavoro, o consentire l'utilizzo di servizi (mensa, trasporto, ecc.), esso stesso specificherà i termini della sua offerta, gli oneri o le modalità di utilizzo del servizio con una apposita comunicazione al tirocinante e all'Ordine, oltre alla relativa forma di compensazione da stabilire rispetto al rimborso spese sopra indicato.

**Art. 9 - Referenti per la convenzione**

 Referenti per la presente convenzione e per i rapporti fra gli Enti contraenti nell'ambito della
 convenzione stessa sono il Presidente pro tempore per l'Ordine degli Ingegneri di Lecce e
 per il Soggetto Ospitante.

**Art. 10 - Durata della convenzione**

La presente convenzione decorre dalla data della firma, ha la durata di 6 (sei) mesi e non può essere rinnovata tacitamente. Eventuale rinnovo dovrà essere comunicato al Consiglio dell'Ordine. Il rinnovo potrà avere la durata massima di sei mesi ed il tirocinio, complessivamente, non potrà avere una durata superiore ai 12 mesi. Qualora una delle parti intenda recedere, dovrà dare comunicazione scritta almeno 30 giorni prima della scadenza.

**Art. 11 - Controversie**

Le parti concordano di definire senza ricorso ad azioni legali qualsiasi vertenza che possa
nascere dalla interpretazione o esecuzione del presente contratto.
Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, le parti indicano il foro esclusivamente di Lecce quale foro competente per qualunque controversia inerente alla validità, interpretazione, esecuzione o risoluzione del presente contratto.

**Art. 12 - Registrazione e spese**

La presente convenzione sarà registrata a tassa fissa, in caso dtuso, ai sensi degli artt. 5 e 39 del D.P.R. 131 del 26.04.86, a spese della parte che richiederà la registrazione. Le spese di bollo inerenti la presente convenzione sono a carico del Soggetto Ospitante.

**Articolo 13 - Trattamento dei dati personali**

L'Ordine provvede al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi alla presente convenzione nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e di quanto previsto dal proprio Regolamento - nonché dal Codice Deontologico.

Il Titolare del trattamento dei dati personali per l'Ordine è il Consiglio.

L'Ente ……………………………………………………………. si impegna al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali dell'Ordine unicamente per le finalità connesse all'esecuzione della presente convenzione. Il Titolare del trattamento dei dati personali per l'Ente è il ……………………………………………………………., Responsabile per il trattamento degli stessi il Sig. …………………………………………..

Letto, approvato, sottoscritto.

Li, ………………………………………………….

**L'ORDINE DEGLI INGEGNERI Dl LECCE IL SOGGETTO OSPITANTE**

 **Il Presidente Timbro e firma**

 **Ing. *Francesco MICELLI***